

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2013 PER IL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA

sottoscritto il 26/05/2015 in Roma

In data 26/05/2015 le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2013 per il personale dell'Area medica:

PER L'INPS

Il Direttore Generale



Il Direttore Centrale Risorse Umane



Il Direttore Centrale Organizzazione



Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione



Il Direttore Regionale per la Calabria




PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


CGIL/FP



CISL/FP



UIL/PA



FIALP CISAL

ANMI FEMEPA



ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

FLEPAR



FP CIDA




PREMESSA

Nell'ambito delle misure urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici, l'integrazione delle attività dei soppressi Inpdap ed Enpals, in applicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2011, n. 214, in considerazione delle dimensioni e delle strutture organizzative degli Enti interessati, ha comportato importanti e consistenti ricadute sul piano sociale, in termini di diversità di utenza ed eterogeneità di servizi erogati, così come ulteriori competenze medico legali sono state affidate all'Istituto.

In tale contesto normativo l'Inps si trova, infatti, da un lato a dover contenere le spese di funzionamento per la riduzione dei costi imposti dal legislatore e dall'altro ad assicurare la continuità e la qualità dei servizi erogati, in un'ottica di tutela dei soggetti destinatari delle prestazioni.

Le misure di contrazione della spesa pubblica devono, quindi, essere armonizzate con la necessità di garantire le attività in campo previdenziale e assistenziale e, in particolare, i compiti in materia di invalidità civile affidati al personale medico dell'Istituto.

Il presente CCNI 2013, in questa delicata fase di integrazione e progressiva implementazione ancora in corso, intende garantire il mantenimento di livelli di qualità dei servizi erogati e premiare l'impegno nel raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei principi stabiliti dai CCNL e dalla legislazione vigente.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'G. P.' in the center and several smaller ones around it.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione e durata


1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/2009, sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21 luglio 2010.
2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2013.

TITOLO II
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 2
Fondo per la retribuzione accessoriosa dei medici

1. Il Fondo per la retribuzione accessoriosa del personale dell'area medica è costituito ai sensi dell'art. 40, comma 1, biennio economico 2006-2007 e dell'art. 11, comma 1, biennio economico 2008-2009 del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

2. Il fondo per la retribuzione accessoriosa ammonta per l'anno 2013 a € 30.981.477,23 ed è ripartito in base ai criteri di seguito individuati.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and length, some appearing as simple scribbles and others as more complex cursive or stylized marks.

TITOLO III
MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO

Articolo 3
Retribuzione di posizione

1. Le parti confermano in € 38.735,00, il valore massimo della retribuzione di posizione del personale medico di 2^a fascia di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) del CCNL 1994/97 - biennio economico 1996/97.

Articolo 4
Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica e specifico
trattamento economico per il personale medico della 2^a fascia con incarico
quinquennale

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 20 titolari di centri medici legali provinciali con funzione di coordinamento regionale siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le stesse indennità previste per i coordinatori centrali medico-legali e indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^a fascia funzionale con incarico quinquennale.
2. Le parti convengono altresì che, sempre in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 89 titolari di centri medici legali provinciali siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le indennità indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^a fascia funzionale con incarico quinquennale.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.]

Articolo 5

Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della 1^a fascia titolare di unità operativa semplice territoriale e funzionale

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti del personale medico della 1^a fascia funzionale titolare di unità operativa semplice territoriale e funzionale siano corrisposte, a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico di durata triennale le indennità di posizione fissa, variabile, di specificità medica indicate in dettaglio negli allegati 1, 2 e 3.

Articolo 6

Indennità di coordinatore generale

1. Le parti confermano in € 70.987,41 la misura dello specifico compenso annuo lordo da corrispondere ai sensi del combinato disposto del punto 3 dell'art. 21 dell'Accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL 94/97 relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali e del punto 2 dell'art. 36 del CCNL per il biennio economico 1996/97, al Coordinatore generale dell'area medica per lo svolgimento dell'incarico per 12 mensilità.
2. E' altresì confermata la misura del compenso annuo lordo pari al 3,5% di quello stabilito dal precedente comma, da corrispondere per 12 mensilità, al Coordinatore Centrale con funzioni vicarie del Coordinatore Generale.

Articolo 7

Retribuzione di risultato

1. Per quanto citato in premessa si ritiene congruo attribuire la retribuzione di risultato ai medici previdenziali di 1° e 2° livello, con COEFFICIENTE, VALORE 100, DETERMINATO SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI:



A.1. Per l'anno **2013** l'obiettivo di risultato per il personale medico è la percentuale di scostamento rispetto all'anno precedente dell'indicatore sintetico di area, presente nel Cruscotto Direzionale.

Tale percentuale, determinata secondo i sottoelencati parametri, concorre alla retribuzione di risultato per il 70% del valore.

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

	Posizionamento dell'indicatore sintetico di area (consuntivato nell'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
A	\geq a 100	% scostamento positivo
B	Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
C	< 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il parametro per la retribuzione di risultato, avrà valore 100 nel caso del raggiungimento degli obiettivi come indicati nella tabella precedente. Negli altri casi i parametri saranno determinati secondo le seguenti tabelle:

Obiettivo sub A:

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
La % di scostamento rispetto all'anno precedente si posiziona tra -1% e -10%	Proporzione lineare da 90 a 99
La % di scostamento rispetto all'anno precedente è minore di -10%	80

Obiettivo sub B:

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio	Proporzione lineare tra 90 e 99

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large 'S' and other illegible marks.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including several names and illegible text.

nazionale si posiziona tra 90% e 99%	
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale è minore di 90%	80

Obiettivo sub C:

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, si posiziona tra 90% e 99%	Proporzione lineare tra 90 e 99
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, è minore di 90%	80

A.1.1. per i medici il posizionamento e lo scostamento di riferimento sono quelli relativi all'INDICATORE SINTETICO DI EFFICIENZA / EFFICACIA dell'Area Medico Legale, consuntivati nel Cruscotto Direzionale:

- per i medici operanti nelle sedi territoriali si farà riferimento al valore della Direzione provinciale;
- per i medici delle sedi regionali si farà riferimento al valore della Direzione regionale;
- per i medici della sede centrale si farà riferimento al valore nazionale.

Eventuali scostamenti dai suddetti valori saranno sottoposti a valutazione da parte del Direttore Generale, sentito il Coordinatore Generale Medico Legale, su proposta del Direttore centrale risorse umane e del Direttore centrale pianificazione e controllo di gestione, anche riguardo alle sedi che, pur in presenza di particolari situazioni

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

impreviste di disagio, abbiano comunque raggiunto un valore dell'indicatore sintetico di area superiore alla media nazionale.

A.2. Qualità della prestazione secondo i seguenti criteri (restante 30% del valore):

- A.2.1. economicità dell'azione gestionale (utilizzo ottimale delle risorse parametrato anche al conseguimento dello standard-obiettivo del relativo centro di costo);
- A.2.2. capacità di impiegare le competenze e le conoscenze specialistiche necessarie per il conseguimento degli obiettivi attesi;
- A.2.3. flessibilità nella gestione del proprio orario di lavoro in modo da garantire una presenza coerente con le esigenze delle attività medico legali;
- A.2.4. capacità di programmare le attività sanitarie e gestire flessibilmente le esigenze di servizio, secondo le diverse connotazioni che il servizio stesso assume nell'ambito dell'Ente;




In relazione alla diversa valenza dei predetti fattori di qualità, viene attribuito un peso differenziato, di seguito indicato, per un complessivo valore di 30/30:

- A.2.1. punteggio da 0 a 5/30
- A.2.2. punteggio da 0 a 5/30
- A.2.3. punteggio da 0 a 10/30
- A.2.4. punteggio da 0 a 10/30

La valutazione della qualità della prestazione individuale (punti dal A.2.1. al A.2.4.) viene effettuata dal Direttore Generale sulla base dei valori espressi dai Direttori Regionali e dal Coordinatore Generale medico legale.

La valutazione sarà effettuata mediante apposita scheda che, controfirmata dal medico, potrà ricevere eventuali osservazioni dello stesso, assistito dalla O.S. eventualmente indicata.

2. Le schede saranno sottoposte al Direttore Generale, previa verifica del Coordinatore Generale medico-legale, al fine di garantire, a livello nazionale, l'omogeneizzazione nell'applicazione dei criteri di valutazione.



3. Con provvedimento motivato del Direttore Generale, la quota derivante dai punti A.1.- A.2 potrà essere ridotta, su proposta del Coordinatore Generale medico-legale, di concerto con il Direttore centrale risorse umane e il Direttore centrale pianificazione e controllo di gestione.

4. Le parti convengono che le risorse finanziarie siano ripartite in base ai seguenti parametri:

COEFF. 100 al medico di I° livello - componente di Commissioni Mediche Territoriali e Centrali;

COEFF. 115 al medico di II° livello - presidente di Commissione Medica Territoriale UOC; ai responsabili UOS territoriali e funzionali, ai componenti CMS e ai medici delegati responsabili di UOC;

COEFF. 145 al medico di II° livello CGML - presidente della commissione medica superiore.

5. Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato sono ripartite, in proporzione a quelle già corrisposte, ai medici che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di cui al punto A.1. ed il 95% del valore percentuale di cui al punto A.2.

6. Il calcolo delle spettanze individuali sarà effettuato in relazione ai sopra indicati criteri ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le essenze per malattia o infortunio.

7. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 3.547.326,98 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/89, utilizzando a tal fine esclusivamente gli indicatori di seguito dettagliati.

a) Per l'anno **2013** obiettivo del progetto speciale è il miglioramento della qualità del servizio determinato attraverso i seguenti parametri:

Posizionamento dell'indicatore sintetico di qualità delle aree di produzione	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno)
--	---

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]

(consuntivato nell'anno precedente)	precedente)
\geq a 100	% scostamento positivo
Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
< 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

b) La corresponsione dei compensi relativi ai progetti speciali avviene sulla base dei seguenti parametri:

Raggiungimento dell'obiettivo	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
100	100
da 90 a 99	proporzione lineare
< 90	80

c) Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.

Articolo 8

Verifica della performance e anticipazione della retribuzione di risultato

1. L'erogazione della retribuzione di risultato è collegata esclusivamente al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale e rapportata alla presenza in servizio.
2. Trimestralmente saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività previsti alla lettera A.1 dell'art. 7 del presente CCNI.
3. In esito alle suddette verifiche, il 55% delle somme previste per la retribuzione di risultato saranno utilizzate ai fini della corresponsione dei pagamenti trimestrali da erogare sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie. Detti pagamenti

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

trimestrali saranno corrisposti nei mesi di maggio (15% del budget), agosto (20%) e novembre (20%). Nel mese di aprile dell'anno successivo, tenendo conto dei valori consuntivi per l'intero anno del parametro A.1., nonché della valutazione della prestazione individuale di cui alla lettera A.2. dell'art. 7 del presente CCNI, sarà corrisposto il saldo.




Articolo 9 **Prestazioni di lavoro straordinario**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1 del CCNI 2009, il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell'orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo di dodici mesi: 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 10 **Disposizioni Finali**

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente contratto collettivo nazionale integrativo, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.
2. Nel caso in cui a fine esercizio, le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo avvicinamento agli stessi, come già previsto all'art. 7, comma 5, del presente CCNI.



**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA DEL PERSONALE
DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2 [^] F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	9.887,04
2 [^] F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	8.337,60
2 [^] F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	8.337,60
1 [^] F.	RESPONSABILI DI UNITA OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE	8.895,36
1 [^] F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	7.821,12

**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE DEL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2 ^a F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	10.713,94
2 ^a F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	6.466,04
2 ^a F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	5.691,36
1 ^a F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE	5.443,46
1 ^a F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	4.069,68

**MISURE DELLA INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA DEL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2 [^] F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	10.329,12
2 [^] F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	10.329,12
2 [^] F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	10.329,12
1 [^] F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE	10.000,00
1 [^] F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	7.746,84

**MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE DEL
PERSONALE MEDICO DI II FASCIA**

FASCIA	POSIZIONE	%
2^ F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	35
2^ F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	22
2^ F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	12